



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI INTEGRATO CON DISPOSIZIONI DELIBERA ARERA N.
15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

INDICE

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART.6 - ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

ART. 7- ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

ART. 8- SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

ART. 9 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 10 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

ART. 11 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 14 – PIANO FINANZIARIO

ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 16 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 17 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

ART. 18 - UTENZE DOMESTICHE

ART. 19 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 20 – UTENZE NON DOMESTICHE

ART.21 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

ART. 23 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

ART. 24 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

ART. 25- RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

ART. 26 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE

ART. 27 - RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO– UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 28 - ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE PER AUTOMONO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE.

ART.29 - RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 30 - RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 31 - RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE

ART. 32 - ALTRE RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

ART. 33 - CUMULO DELLE RIDUZIONI

ART. 34 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 35 - BONUS SOCIALE

CAPO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 36– TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 37 – TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 39 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

ART. 40 – COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO VII – MODALITA' E PERIODICITA' DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

ART. 41 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

ART. 42 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

ART. 43- PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI

ART. 44 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

ART 45 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

CAPO VIII - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 47 - VERIFICHE

ART. 48 – ACCERTAMENTI

ART. 49 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 50 – IMPORTI MINIMI

ART. 51 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 52 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

ART. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 55 – NORMA DI RINVIO

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e criteri di cui al presente regolamento.
2. Il già menzionato prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è disciplinata dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152e ss.mm.ii e secondo le disposizioni regolamentari vigenti come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e s.m.i. in attuazione delle direttive europee 2018/851 e 2018/852.
4. L'Entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668, della legge n. 143/2013.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina della tassa sui rifiuti statuita dall'art. 1, comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013, nonché le disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e n. 15/2022/R/RIF e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione delle potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - b. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52. Del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di San Zeno di Montagna.
2. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dall'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzo o detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, riferito al medesimo utilizzatore o detentore, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La

detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili), il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. *Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.*

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare, si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
 - b. **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale utilizzate per l'esercizio dell'attività economica (depositi e magazzini "a cielo aperto").
2. Si intendono per:
 - a. **utenze domestiche**: tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - b. **utenze non domestiche**: tutti i restanti locali ed aree, diverse dall'uso abitativo, classificate sulla base dell'allegato A) del presente regolamento.
3. Sono escluse dalla Tari:
 1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 2. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 3. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per quelle operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART.6 - ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non è compatibile, di regola, la presenza di persone o operatori;
 - b. locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
 - c. le unità immobiliari adibite a civile abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, GAS); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
 - d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50
 - e. i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - f. la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
 - g. i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - h. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - i. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;aree adibite e destinate in via esclusiva al transito ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
2. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi" tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dell'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 38 del presente regolamento.
3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 6.

3. L'esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella denuncia di attivazione o variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, servizi, ecc.) e le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER. Dovrà inoltre essere prodotta idonea documentazione comprovante la produzione di predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati).

ART. 8 - SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali. Nella determinazione della già menzionata superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore o uguale a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per fini estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono da considerare solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 647, della Legge 27/12/20136, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr n. 138/1998.
7. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
8. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;

ART. 9 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI **RIFIUTI SPECIALI** NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo:
 - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b. le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.;

- c. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche;
 - d. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei già menzionati locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;
 3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate a stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
 4. In attuazione dell'art. 1, comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie di attività cui al DPR 158/199 con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività in:

Categoria 158/1999	D.P.R.	CATEGORIA DI ATTIVITA'
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione di beni specifici

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
6. Relativamente alle varie attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10 per cento a prescindere dalla categoria economica di appartenenza.
7. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a. commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, si servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed **individuare le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;**
 - b. comma 3: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate **indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti** (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
 - c. produrre entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER/EER. In caso di mancata produzione della documentazione o se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, la tassa sui rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

9. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

ART. 10 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree sussiste fino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione e la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di cui all'articolo 39, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano un'a riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 38 ovvero dalla data della presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola conteggiate a conguaglio.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 11 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali e le aree, come individuate ai precedenti articoli 5 e, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune locali o aree.

ART. 12 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 35-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimenti dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto in conformità alla normativa vigente. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore conformemente a quanto previsto dalla deliberazione Arera 363/2021/R/rif (Metodo Tariffario MTR-2- periodo regolatorio 2022-2025), e delle successive deliberazioni e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
3. Il Piano Economico Finanziario è approvato e validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.
4. Nella determinazione dei costi non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n.147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 14 – PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe del tributo, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario validato dell'Ente Territorialmente competente (ETC), **sono deliberate dal Consiglio Comunale** entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi in cui termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva, il termine per l'approvazione degli atti anzidetti coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, conformemente alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif e ss.mm.ii. dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC).
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6. Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione di Consigli Comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 o anche oltre in caso di rinvio a data successiva del termine di approvazione del bilancio di previsione;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 16 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata, ai sensi del richiamato DPR 158/1999 in utenze domestiche e utenze non domestiche. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti il familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato A) del medesimo decreto.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 17 – CATEGORIA DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le categorie di utenze sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenze non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

ART. 18 - UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazione ed alle pertinenze di queste di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti il nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
 - a. **domestiche residenti:**
 - il numero degli occupanti relativo alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici del Comune al primo gennaio dell'anno di competenza o, per le nuove utenze, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata nei termini previsti dall'art. 38. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. badanti e colf che dimorano in famiglia. Le variazioni (da dichiarare) intervenute successivamente avranno effetto a partire dall'anno seguente.
 - Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 38 e 39, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono periodicamente comunicate dall'ufficio comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
 - Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o strutture sanitarie residenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
 - Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, la persona assente viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, se il periodo di assenza è inferiore a 12 mesi. Nel caso in cui l'assenza si protrae per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata con le modalità e nei termini previsti dagli art. 38 e 39.

- I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche assoggettate solamente per la quota fissa rapportata al numero di dei componenti; se condotte da una persona fisica o giuridica priva nel Comune di unità abitativa, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

b. domestiche di non residenti:

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero, (AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ovvero per gli immobili tenuti a disposizione dei residenti per propri usi e per quelli famigliari, il numero degli occupanti viene determinato in via presuntiva pari a quello indicato nella seguente tabella:

Da mq	A Mq	NUMERO COMPONENTI CONVENZIONALI
0	120	2
121	240	4
241	360 e oltre	6

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno conteggiare a conguaglio nell'anno successivo.

ART. 19 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 20 – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. Le utenze domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato A). L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 20,00.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 21 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1 del DPR 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di cui ai commi precedenti, applicabili ai fini del calcolo della tariffa, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.ps

ART. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali. Nella determinazione della già menzionata superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario è arrotondata al metro quadro inferiore;
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

ART. 23 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della Legge 147/2013, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del

- servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente,
2. Il tributo è dovuto per l'intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servite. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore ai 1000 metri lineari.
 3. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% della tariffa per le utenze posta a una distanza superiore a 1000 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

ART. 24 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffari, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 25 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) All'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni o di chi risiede all'estero;
 - b) Alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta per la quota fissa e la quota variabile nella misura sottoindicata;
 - a) 30% per abitazione con unico occupante di età pari o superiore a 70 anni e residente nel Comune di San Zeno di Montagna;
 - b) 30% per la detenzione di locali ed aree scoperte operative diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare. L'uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente deve risultare da licenza, da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazioni rese ad altri enti o organi della pubblica amministrazione;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48 delle Legge 178/2020 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Sta che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi (2/3).
4. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute su richiesta dell'utente, a pena di decadenza dal diritto al beneficio;
5. Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.

ART. 26 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, in cui l'utente dichiara sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio ed in modo continuativo i rifiuti organici mediante l'uso del composte e non possono essere conferiti in alcun modo al servizio pubblico pena la decadenza della riduzione.
2. La dichiarazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione sopraccitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 27 - RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO- UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo** nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo", previsto dal comma 649, della Legge n. 147 del 27/12/2001 e ss.mm.ii., si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per loro funzione originaria o altri fini.
3. Nel caso di produzione di rifiuti urbani avviati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D. lgs. n. 22/1997 è concessa una riduzione in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo;
4. La percentuale fruibile è pari al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo, e la produzione potenziale prevista dal DPR 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non economica, determinata sulla scorta della seguente formula:
 $[Q/(Kd \times S)] \times 100$
 - a. Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
 - b. Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
 - c. S è la superficie soggetta a TARI.
5. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare certezza e verificabilità dello scambio di dati, al soggetto gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La documentazione dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria e dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta;
 - d) i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo è calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggiore tributo pagato nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

ART. 28 - ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE PER AUTOMONO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L quinquies del decreto n. 152/2006 che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L-quarter della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti e dimostrino di averli avviati al recupero con le modalità del presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa per le superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici è dovuta la corresponsione della parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni salva la possibilità di rientro al servizio comunale dietro specifica richiesta dell'utenza non domestica, da comunicare al Comune entro i termini di cui al successivo art. 4.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia pec: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net, entro il termine del 30 giugno di ogni anno come previsto dall'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, con effetto dal 1^a gennaio dell'anno successivo.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini previsti dal comma 4, si intende che abbia optato per il servizio comunale.
6. La riammissione anticipata all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
7. La comunicazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività in cui devono essere indicati:
 - a. L'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b. Il tipo di attività svolta in via prevalente e i codici ATECO;
 - c. Il quantitativo stimato di rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio comunale;
 - d. La durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare l'opzione;
 - e. L'impegno a restituire eventuali attrezzature (cassoni)
 - f. Il soggetto con il quale è stato stipulato apposito contratto (il contratto deve essere allegato alla comunicazione);
8. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui al comma 4 ne darà notizia al gestore del servizio Consiglio di Bacino Verona nord, per la cessazione del servizio di ritiro dei rifiuti a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno successivo.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve presentare al Comune una rendicontazione annuale indicando:
 - a) I dati identificati dell'utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali dell'immobile e tipologia dell'attività svolta;
 - d) I quantitativi dei rifiuti avviati autonomamente a recupero e riciclo nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero;
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - f) Dati sui quantitativi per frazione merceologica effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente quali risultati dalle attestazione/i

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- g) I dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, Partiva Iva o codice fiscale, localizzazione dell'attività svolta).
10. Nel caso venga accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo e dall'art. 29, si applica la tassa a partire dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
11. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il contribuente sarà sanzionato attraverso il recupero della Tari dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 29 - RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove di formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle varie attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie DPR 158/1999 con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria D.P.R 158/1999	Descrizione
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici

4. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime.
5. Per fruire dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciali, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti urbani, i rifiuti speciali, i rifiuti pericolosi, le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Se tale documentazione non venisse prodotta oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, la tassa rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive.

8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256. Comma 2, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come previsto dall'art. 1, comma 649, III capoverso, della legge n. 147/2013.

ART. 30 - RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al comma 1, si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi della situazione.
3. Per beneficiare della riduzione per mancato svolgimento del servizio l'utente dovrà dar prova di aver precedentemente segnalato al Gestore la problematica con le modalità disciplinate nella Carta dei Servizi e che, laddove la problematica non sia stata risolta, abbia provveduto a trasmettere il successivo reclamo scritto, utilizzando il modulo dedicato, al medesimo Gestore della raccolta.
4. I mancati ritiri sul giro di raccolta ordinario, con recupero degli stessi effettuato dal Gestore in accordo con l'utenza, non saranno considerati mancati svolgimenti del servizio.
5. Non sono considerati disservizi i ritiri per errate modalità di conferimento da parte dell'utenza o per eventi saltuari e non continuativi non imputabili al gestore (es. impossibilità di raggiungere l'utenza per interruzione stradale, ecc.).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero del tributo.

ART. 31 - RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti delle zone servite. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta, ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 1000 metri lineari calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 38 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

ART. 32 – ALTRE RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Ulteriori riduzioni possono essere previste, con apposita deliberazione consiliare, per le utenze non domestiche qualora, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'utente, si manifesti una significativa contrazione dell'attività esercitata (es. chiusure forzate per disposizioni normative...). Con deliberazione consiliare saranno definite l'entità della riduzione riconosciuta nonché le modalità di accesso alla stessa.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute su richiesta dell'utente, a pena di decadenza dal diritto al beneficio.

ART. 33 - CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale con un massimo di 2

ART. 34 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, esenzione, agevolazioni dei precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. Il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 35 - BONUS SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 214, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

CAPO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 36 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del cento per cento.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa;
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART 37 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull'importo del tributo comunale.

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare,
 - a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - b) a sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- 1 bis ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA N. 15/2022/R/Rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio Comunale competente alla gestione della Tari, entro novanta giorni solari dalla data di inizio possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta con raccomandata AR, a mezzo posta elettronica o PEC, mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Tributi e finanza/Tari del sito internet del Comune gestore e disponibile presso gli sportelli fisici. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite posta elettronica e PEC.
- 2 Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio possesso e della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
- 1 ter L'ufficio del comune competente alla gestione della tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente ed il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero di componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione;
4. La dichiarazione deve essere presentata da:
 - a) per le utenze domestiche; dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
7. In caso di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico del curatore fallimentare.

8. Ai fini della dichiarazione tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011, art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), salvo che non sia stata presentata, per le medesime utenze un'apposita dichiarazione TARI.
9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 90 giorni dall'evento. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 39 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche:
 - a. generalità dell'occupazione/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. numero degli occupanti;
 - e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o n cui è intervenuta le variazioni, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;**Utenze non domestiche:**
 - a. denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita Iva, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizione interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
2. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione dei tributi, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. ... ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica dei componenti del nucleo familiare per i soggetti residenti, si terrà conto della modifica nella determinazione della tariffa.
3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione tributi e finanza/tari del sito istituzionale del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. I riferimenti alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio:

- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
5. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
6. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. I dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita Iva, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 40 - COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di San Zeno di Montagna e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le tardive comunicazioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata non inferiore a 2 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societarie o dell'ente, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
 4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per l'esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Bussolengo e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il trenta (30) giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
 5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1 comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013 come previsto dall'art. 28 del presente regolamento; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
 6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. n 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1 comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
 8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa/amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizione legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

CAPO VII – MODALITA' E PERIODICITA' DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

ART. 41 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in 2 rate scadenti nel mese di giugno e dicembre;
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, ovvero entro la data di scadenza della prima rata, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6/12/2011, n. 201. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata nella misura del 50% della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre la seconda e ultima rata, la cui scadenza è fissata comunque dopo il 1° dicembre, viene comunque calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.
4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati nel comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al già menzionato importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni nel corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato pagamento o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

ART. 42 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune con le seguenti modalità: mediante modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite altre modalità di pagamento attivate dall'Ente.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, indicato nel documento di riscossione.
3. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito documento di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 nonché le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossioni in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico con la relativa procedura di attivazione.

ART. 43 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'apposita sezione del sito istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (cognome, nome, codice fiscale, recapito postale, indirizzo di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), il codice utente indicando dove è possibile reperirlo, l'indirizzo e il codice utenza, le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. Il Comune invia al contribuente risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dei riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - d. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - e. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - f. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

ART. 44 – MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 36
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito a documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità di superficie assoggettata.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima fissata a euro cento (100), fatta salva la possibilità di praticare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. La rateizzazione di cui al presente comma decorre dal 1^a gennaio 2023
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato nella misura del vigente tasso di interessi legali.

ART 45 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvedere al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Il rimborso avviene attraverso:

 - a. La detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi fatta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo dovuto nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento dovuto, ovvero euro 12,00 con riferimento all'annualità.

CAPO VIII - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 47 – VERIFICHE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2779 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertamenti di cui ai commi 179-182 art. 1, della L 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;Per accedere agli immobili il personale di cui dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Ente dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per i suoi locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio della popolazione residente.

ART. 48 - ACCERTAMENTI

1. Ai fini dell'attività di accertamento della Tari, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del

maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bonifico bancario o altre modalità individuate dall'Ente.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato.
7. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, art. 7, comma 1, lettera g-quater e seguenti, seguendo le procedure ivi indicate.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta sia pari o superiore a euro 12, 00 riferito all'annualità.
9. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI o in contrasto con esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, nonché la normativa vigente.

ART. 49 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tari insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata una sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la già menzionata sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/1997. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine di proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune tranne per quanto previsto al comma. 1.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di accertamento.

ART. 50 – IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzione è inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 51 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della Legge 160/2019 e s.m.i. la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.
 - b. Al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L 193/2016 convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016.

ART. 52 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su richiesta del debitore, il Funzionario Responsabile del tributo, può concedere una ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che motivino la situazione debitoria e potrà essere richiesta la presentazione di ulteriori elementi oggettivamente valutabili (ISEE o dichiarazione dei redditi) per le rate di un certo importo. La rateizzazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi secondo scaglioni differenti in base all'importo complessivo:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 3.000,00; fino a 12 rate mensili;
 - da € 3000,01 a € 6.000,01; da 13 a 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,01: da 25 a 36 rate mensili;L'istanza deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive o che la posizione iscritta a ruolo sia stata trasmessa all'agente della riscossione;
2. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione
3. In caso venga richiesta la dilazione di somme superiori a € 6.000, 00 (seimila), la rateazione viene concessa previa presentazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria, rilasciata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro un termine di 10 o 20 giorni al massimo dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta del Comune.
4. La presente normativa, per quanto concerne la rateizzazione degli accertamenti tributari, si applica solamente agli atti esecutivi, notificati a partire dal 1^a gennaio 2020. Alle richieste di rateizzazione relative ad accertamenti protocollati prima dell'inizio di quest'anno e per i piani di rateizzazione già concessi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, e s.m.i "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 55 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislativi e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

ALLEGATO A)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione di beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria

24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a

è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 13/06/2023. FIRMATO _____

Impronta HASH (SHA256):92d90dfe1eda4642e6118278be0af6a9afc80da8b4d1bc47c3fce688f92c666f.